



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- [EBA](#). Avviata la consultazione sul punto di contatto centrale e gli obblighi AML per i CASP
- [ESAs](#). MiCAR - Pubblicate le *Guidelines* relative a contenuto e forma del documento esplicativo che accompagna i *White paper*
- [ESAs](#). Pubblicata la dichiarazione congiunta sul Regolamento DORA
- [Consob](#). Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera che ridetermina il contributo di vigilanza da parte delle SSPE

ALTRE NOTIZIE

- [Banca d'Italia](#). Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel mondo crypto
- [Gazzetta Ufficiale dell'UE](#). Pubblicato il Regolamento *Rating ESG*



HIGHLIGHTS

[EBA. Avviata la consultazione sul punto di contatto centrale e gli obblighi AML per i CASP](#)

L'EBA ha avviato una consultazione su una bozza di *Regulatory Technical Standards* (RTS) che specifica i criteri in base ai quali i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) dovrebbero **nominare un punto di contatto centrale**, per garantire la conformità con gli obblighi locali di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) dello Stato membro ospitante.

Infatti, i prestatori di servizi di pagamento (PSP), gli emittenti di moneta elettronica (EMI) e i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) autorizzati in uno Stato membro dell'UE possono operare in altri Stati membri tramite il c.d. "passaporto europeo".

I fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) che sono autorizzati in uno Stato membro dell'UE possono gestire sedi in altri Stati membri. Una volta stabiliti, i PSP, gli IME e i CASP devono rispettare gli obblighi locali in materia di AML/CFT. Questo vale anche se le loro sedi non sono esse stesse "soggetti obbligati".

Per facilitare la vigilanza antiriciclaggio in questi casi, gli Stati membri ospitanti possono richiedere ai PSP, agli IME o ai CASP di nominare un punto di contatto centrale (CCP) nel loro territorio. Il CCP agisce per conto dell'istituzione nominante e garantisce l'osservanza degli obblighi locali in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

L'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 prevede che l'EBA elabori progetti di RTS che stabiliscano:

- i criteri per determinare le circostanze in cui la nomina di un punto di contatto centrale è appropriata;
- le funzioni dei punti di contatto centrali.

Poiché agli emittenti di moneta elettronica (IME) e ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) si applicano le stesse considerazioni che valgono per i CASP, l'Autorità europea propone di mantenere la struttura e l'approccio definiti nel Regolamento delegato (UE) 2018/1108 e di estendere le disposizioni esistenti ai CASP (lasciando invariate le disposizioni che si applicano agli IME e ai PSP), introducendo al contempo nuove disposizioni per i CASP, laddove ciò sia necessario alla luce del loro modello aziendale e del loro funzionamento.

I progetti di RTS sono pubblicati per una consultazione pubblica di due mesi, che si concluderà il **4 febbraio 2025**.

[\[clicca qui\]](#)

[ESAs. MiCAR - Pubblicate le *Guidelines* relative a contenuto e forma del documento esplicativo che accompagna i *White paper*](#)



Le **ESAs** (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato le linee guida congiunte volte a facilitare l'uniformità della classificazione regolamentare dei cripto-asset ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (**MiCAR**), con specificazioni su forma e contenuto della spiegazione che accompagna i *White paper* sui cripto-asset.

Per garantire la coerenza delle informazioni fornite alle Autorità competenti, l'articolo 97, paragrafo 1, del MiCAR prevede che le ESAs preparino linee guida comuni che:

- forniscano modelli per il contenuto e la forma del parere legale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e); e
- forniscano modelli per il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il *White paper* sui cripto-asset di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del MiCAR.

In particolare, **le Guidelines prevedono:**

- un modello che stabilisce il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna i *White paper* sui cripto-asset di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del MiCAR;
- un modello che stabilisce il contenuto e la forma del parere legale sulla qualificazione degli *asset-referenced token* (ART) di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR;
- un test standardizzato, riconoscendo che il MiCAR si applica ai cripto-asset che non sono:
 - unici e non fungibili con altri cripto-asset (articolo 2, paragrafo 3, del MiCAR);
 - rientrano nell'ambito di applicazione delle misure settoriali pertinenti in virtù della loro qualificazione come strumenti finanziari, depositi, prodotti assicurativi e pensionistici e altri prodotti finanziari pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della MiCAR;
 - emessi da soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del MiCAR

Le linee guida pubblicate includono anche un test standardizzato per la classificazione dei cripto-asset, al fine promuovere un approccio comune tra tutti i partecipanti.

Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE, pubblicate sui siti web delle ESAs e si applicheranno **due mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni**.

[\[clicca qui\]](#)

[Consob. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera che ridetermina il contributo di vigilanza da parte delle SSPE](#)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 289 del 10 dicembre 2024, la **delibera Consob n. 23292** del 23 ottobre 2024, che **ridetermina il contributo di vigilanza e il termine di pagamento da parte delle società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)**.

Consob, all'art. 3, lett. z) della delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023, aveva determinato il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 da parte delle società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2, c. 6 D. Lgs. n. 58/1998, in misura pari a euro 5.115,00 pro-capite e con scadenza di pagamento fissata al 15 aprile 2024.



Tuttavia, in seguito ad una pubblica consultazione, si è ravvisata l'opportunità di ridefinire la fattispecie contributiva "Cartolarizzazioni", prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento SECR) e che la misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sia diversificata, per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza della Consob, ai sensi degli artt. da 6 a 9 del SECR, rispetto alle cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti, standardizzate).

Pertanto, Consob ha quindi deliberato che il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dal soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del Regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), sia rideterminato in:

- **8.000 euro** per ogni operazione di competenza Consob ai sensi degli artt. da 6 a 9 del SECR (art. 4-septies.2, c. 6, lett. b) D. Lgs. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024;
- **4.000 euro** per ogni operazione di cartolarizzazione STS (art. 4-septies.2, c. 6, lett. c) del D. Lgs. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[ESAs. Pubblicata la dichiarazione congiunta sul Regolamento DORA](#)

Le **ESAs** hanno pubblicato una dichiarazione congiunta, con cui invitano le entità finanziarie e i fornitori di terze parti ad anticipare i preparativi richiesti dall'applicazione del Regolamento DORA, per garantire la loro preparazione.

Il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale (DORA), insieme agli standard tecnici e alle linee guida sviluppate ESAs nel gennaio e nel luglio 2024, si applicheranno a partire dal **17 gennaio 2025**.

Le Autorità invitano le entità finanziarie e i fornitori terzi ad anticipare i preparativi per garantire la loro preparazione.

Le entità finanziarie sono tenute a identificare e ad affrontare tempestivamente le lacune tra i loro assetti interni e i requisiti DORA. Questi ultimi non sono del tutto nuovi, poiché molte finanziarie sono da anni soggette a linee guida settoriali, regolamenti o aspettative di vigilanza nelle aree della gestione del rischio ICT, della segnalazione di incidenti e dell'*outsourcing*.

Le ESAs riconoscono, inoltre, che la necessità di conformarsi al DORA potrebbe essere più elevata per alcune entità finanziarie che finora sono state soggette a meno requisiti settoriali in materia di gestione della resilienza operativa digitale.

In ogni caso, le Autorità di vigilanza europee e le Autorità competenti nazionali hanno fornito indicazioni per sostenere la corretta attuazione del DORA e continueranno a farlo.

In particolare, i soggetti finanziari devono mettere a disposizione delle Autorità competenti i loro registri degli accordi contrattuali dei fornitori terzi di ICT all'inizio del 2025, poiché questi ultimi dovranno segnalarli alle Autorità di vigilanza europee entro il **30 aprile 2025**.

Inoltre, è importante che le entità finanziarie siano in grado di classificare e segnalare i principali incidenti legati alle ICT a partire dalla data di applicazione.



Considerando il profilo di rischio, le dimensioni e la complessità delle attività dei vari soggetti finanziari, le autorità competenti sono pronte a vigilare sui requisiti DORA tenendo conto delle priorità strategiche di vigilanza dell'ESMA e dell'EIOPA e del programma europeo di esame della vigilanza (ESEP) dell'EBA per il 2025, che evidenziano la resilienza operativa cibernetica e digitale.

Le ESAs continuano a collaborare con le autorità competenti per fornire un approccio pragmatico e tempestivo, incentrato sui risultati e la corretta attuazione.

Le ESAs invitano, inoltre, i fornitori di servizi ICT di terze parti, che ritengono di poter soddisfare i criteri di criticità pubblicati nel maggio 2024, a valutare il loro assetto operativo rispetto ai requisiti DORA.

[\[clicca qui\]](#)

ALTRE NOTIZIE

[Banca d'Italia. Il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel mondo crypto](#)

Banca d'Italia ha pubblicato uno studio sulle tecniche di utilizzo per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della *blockchain* e delle cryptoattività, al fine valutare l'efficacia delle nuove soluzioni tecnologiche basate su **smart contracts** nella rilevazione delle operazioni anomale nella cd. **Finanza Decentralizzata** (DeFi).

Rispetto al mondo tradizionale, nel mercato crypto la misurazione del perimetro del riciclaggio è resa ancora più complessa dalla presenza di ulteriori strumenti che consentono di fare perdere le proprie tracce.

Pertanto, la regolamentazione in materia, in ambito nazionale ed europeo, ha esteso il novero dei destinatari delle norme ai soggetti che prestano servizi in crypto attività (c.d. CASP), ma **permangono spazi non regolamentati** perché connessi a modelli di offerta decentralizzati o perché appartenenti ad altre geografie.

Il documento approfondisce le tecniche relative alle blockchain e alle cryptoattività utilizzate nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo, al fine di valutare **l'efficacia degli attuali presidi nell'intercettare le operazioni anomale**.

Per costruire un sistema efficace di presidio del rischio di riciclaggio nel mondo DeFi occorre risolvere alcune rilevanti complessità. In particolare:

- le soluzioni tecnologiche basate su *smart contracts* e *zero-knowledge proof* che il mercato sta sviluppando potrebbero consentire di estendere l'applicazione degli obblighi di identificazione ai soggetti coinvolti negli scambi.
- l'utilizzo di tali soluzioni, tuttavia, non permetterebbe di controllarne l'operatività nel continuo (c.d. "**adeguata verifica**"), rendendo quantomeno difficile l'individuazione di transazioni potenzialmente sospette.

In particolare, lo studio analizza la normativa in materia di antiriciclaggio, evidenziando gli obblighi di collaborazione attiva e passiva degli operatori, in particolare quelli attinenti ai momenti di identificazione e raccolta di informazioni sul cliente e di monitoraggio dell'operatività, e del problema del cd. "pseudonimato" a fini di riciclaggio.

La seconda parte dello studio è dedicata a:

- l'approfondimento delle fasi del riciclaggio (piazzamento, stratificazione, integrazione);



- il modo in cui le cryptoattività si inseriscono in questo schema; e
- il modo in cui il loro impiego renda più complesso il contrasto al riciclaggio.

In definitiva, lo studio evidenzia come, attualmente, specialmente nel mondo DeFi, risulti ancora difficile costruire un sistema di controlli a presidio del rischio di riciclaggio in grado di sostituire la collaborazione attiva degli intermediari.

[\[clicca qui\]](#)

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Pubblicato il Regolamento sulle attività di *rating* ESG](#)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del **12 dicembre 2024**, il **Regolamento (UE) 2024/3005**, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di *rating* ambientale, sociale e di governance (ESG).

Come noto, i *rating* ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.

Questi ultimi hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.

Per maggiori informazioni relative al Regolamento sulle attività di *rating* ESG, si rinvia alla precedente Newsletter n. 31 del 29 novembre 2024.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO

Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano – Italy
+39 02 873131
milano@rplt.it

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano – Italy
+39 02 45381201
milano-mi@rplt.it

ROMA

Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201
roma@rplt.it
roma-rm@rplt.it

TORINO

Via Amedeo Avogadro, 26
10121 Torino – Italy
+39 011 5584111
torino@rplt.it

BOLOGNA

Via D’Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495
bologna@rplt.it

BUSTO ARSIZIO

Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141
busto@rplt.it

AOSTA

Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166
aosta@rplt.it

